

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

31/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>La riforma dei servizi pubblici è incostituzionale – Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del DL 138/2011 – Corte Costituzionale Sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 – Tutto da rifare</b>	<b>2</b>
<b>Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi – Messaggio INPS n. 12052 del 18 luglio 2012</b>	<b>3</b>
<b>Agenzia delle Entrate: Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo</b>	<b>4</b>
<b>Annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 17 luglio 2012</b>	<b>4</b>
<b>Il DURC può essere autocertificato – Circolare INPS n. 98 del 18 luglio 2012</b>	<b>5</b>

**La riforma dei servizi pubblici è incostituzionale – Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del DL 138/2011 – Corte Costituzionale Sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 – Tutto da rifare**

La Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo l'art. 4 del DL 138/2011 convertito con L. 148/2011 di *Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea*.

Con la sentenza del 20 luglio la Corte ha valutato che l'art. 4 succitato *viola "il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale"*.

Il citato art. 4 è stato adottato con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Quest'ultima si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008).

Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l'intento referendario di «escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riprodottriva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010.

Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, «l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una

analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la ancora anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900.000 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina automaticamente l'esclusione della possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche - in linea con l'abrogato art. 23-bis - in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante. Dall'altro lato, la disciplina recata dall'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 sia la maggior parte delle disposizioni recate dal regolamento di attuazione dell'art. 23-bis.

Alla luce delle richiamate indicazioni - nonostante l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato - risulta evidente l'analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell'art. 4 rispetto a quella dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l'identità della ratio ispiratrice.

Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all'esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.

La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni.

### **Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi – Messaggio INPS n. 12052 del 18 luglio 2012**

L'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 - supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

### **Agenzia delle Entrate: Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo**

Con provvedimento del 17 luglio 2012 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono fissati gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

A decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.

### **Annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 17 luglio 2012**

Il Direttore dell'Agenzia del Territorio, con provvedimento del 17 luglio disciplina le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle commissioni tributarie che decidono le controversie indicate nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del provvedimento in oggetto:

1. Le sentenze delle commissioni tributarie, non costituenti titolo esecutivo, che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente, vengono annotate negli atti del catasto, relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell'esito del giudizio.
2. L'Ufficio provinciale territorialmente competente procede all'annotazione delle sentenze di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notificazione dell'impugnazione.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 2, in quanto compatibili, si procede all'annotazione delle sentenze della Corte di Cassazione, che rinviando la causa innanzi alle Commissioni tributarie.
4. Negli atti catastali viene fatta altresì menzione, entro trenta giorni dal relativo passaggio in giudicato, delle sentenze da cui deriva la conferma dell'atto impugnato, nonché dei provvedimenti

giurisdizionali dai quali comunque deriva la definitività dell'atto stesso, ovvero l'estinzione dell'intero processo.

L'aggiornamento degli atti del catasto sarà effettuato dall'Ufficio provinciale territorialmente competente entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione.

### **Il DURC può essere autocertificato – Circolare INPS n. 98 del 18 luglio 2012**

Con la circolare in oggetto l'INPS, ha fornito chiarimenti, in senso opposto rispetto al passato, in merito all'applicazione al DURC delle disposizioni previste in materia di certificazione dall'art. 40 comma 2 del DPR n.445/2000 introdotto dall'art. 15, Legge n.183/2011.

La circolare in oggetto afferma che al DURC debbano essere applicati integralmente i principi dettati dal D.P.R. n.445 del 2000; analogamente le stesse considerazioni devono essere estese anche al certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS, nonché alle attestazioni di regolarità contributiva in generale.

In ordine alla natura del DURC, infatti, il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella Circolare n.6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000. Conformemente alla giurisprudenza del Giudice Amministrativo, la sopra citata circolare qualifica il DURC "una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un Pubblico Ufficiale ed avente carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino a querela di falso". Ulteriore riconferma della natura certificativa attribuita al DURC viene infine riconosciuta dall'articolo n.6 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 che al comma 1 stabilisce che "per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento".

Bergamo, 24 luglio 2012

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord